



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121, C.A.P. 10032 - Tel: 011.913.80.93/4/5 - Fax: 011.913.99.62
www.comune.brandizzo.to.it e-mail: economato@comune.brandizzo.to.it
Partita Iva 02249880010 - Codice Fiscale 82501690018

SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E LOCALI COMUNALI

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Economato e Provveditorato n. 475 del 15.11.2022, il Comune di Brandizzo ha stabilito di affidare il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali.

L'affidamento avverrà mediante "richiesta di offerta - R.D.O. Evoluta sul M.E.P.A." con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. e dall'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 36 dell'11.03.2022 e s.m.i..

Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio del Comune di Brandizzo [codice ISTAT 001034]

CPV: 90919200-4 Servizi di pulizia locali ad uso uffici

CIG: 94634226E1

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Responsabile del Settore Economato e Provveditorato del Comune di Brandizzo Sig.ra Nadia Varetto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari della RDO Evoluta;
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
4. Relazione esplicativa del procedimento di calcolo dell'importo dell'appalto;
5. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
6. Lettera d'invito;
7. Planimetria dei locali oggetto del servizio;
8. Modello domanda di partecipazione (*Modello A*);
9. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (*Modello B*);
10. Patto di integrità (*Modello C*);
11. Dichiarazione costi della manodopera (*Modello D*);
12. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*Modello E*);
13. Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (*Modello F*);
14. Dichiarazione capacità economica e finanziaria (*Modello G*);
15. Modello offerta Economica (Modello predisposto automaticamente dal sistema Consip per ogni partecipante).

La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal portale **www.acquistinretepa.it** nella sezione del mercato elettronico della pubblica amministrazione dedicata alla presente R.D.O. Evoluta.

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet: <http://www.comune.brandizzo.to.it> nella sezione Bandi.

2.2 Chiarimenti

I partecipanti alla procedura potranno richiedere, entro il termine indicato nella R.D.O., chiarimenti tecnici ed amministrativi attraverso l'apposita funzione dedicata del M.E.P.A.

Eventuali richieste di chiarimenti verranno inviate, prima della scadenza dei termini, a tutti i partecipanti per via telematica, attraverso la funzione dedicata del M.E.P.A.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali e si compone di tutte le prestazioni indicate nel capitolato di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché afferente a prestazioni uguali e ripetitive.

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo a base di gara è pari ad € 63.654,03 IVA ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € 990,00 IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 55.111,71.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione dell'appalto, è pari ad € 139.897,07, di cui € 1.980,00 oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è stabilita in tre anni decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto (presumibilmente a decorrere dal 01.01.2023 al 31.12.2025) con eventuale ripetizione triennale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, e comunque per un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi

prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- 6.1. cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 6.2. divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1. Requisiti di idoneità morale, capacità professionale e capacità giuridica

- a) Iscrizione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., per attività di pulizia ai sensi dell'art. 1 del D.M. 274/97.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema FVOE, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema FVOE.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- b) Fatturato minimo annuo non inferiore ad € 150.000,00, IVA esclusa, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso alla data di indizione della presente gara. Tale fatturato è richiesto al fine di avere le garanzie sufficienti affinché il concorrente sia in grado di sostenere finanziariamente l'organizzazione del lavoro e gli investimenti necessari a dare i servizi a regola d'arte.

La comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n. 50/2016, avviene mediante dichiarazione.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- c) Possesso di una specifica e idonea polizza assicurativa RCT come previsto dall'art.10 del Capitolato speciale.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d) Aver espletato con buon esito, nell'ultimo triennio, almeno n. 2 servizi di pulizia analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ciascuno di pari importo o superiore a quello posto a base di gara, con chiara indicazione degli importi, periodo di esecuzione, luoghi e destinatari del servizio stesso. Qualora i suddetti servizi non siano stati svolti per pubbliche amministrazioni, dovranno essere presentate a comprova dei requisiti autodichiarati in sede di gara, idonee attestazioni dei committenti presso cui il servizio è stato reso.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

- e) **Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti.

7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto, di cui al punto **7.1 lettera a)** deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal

raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al punto **7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. d)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto, di cui al punto **7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia.

Relativamente ai richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, come ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio o registro equivalente.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

9. SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto.

10. GARANZIE

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., la stazione appaltante non richiede all'operatore economico la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 2 del Codice. L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice" si precisa quanto segue: - In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. - In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RDO Evoluta, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma MEPA, pena l'esclusione.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte su Acquisti in Rete.

L'offerta dovrà essere composta da 3 buste virtuali:

Una prima busta virtuale, denominata "BUSTA A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la

quale dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Modello domanda di partecipazione (*Modello A*);
2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (*Modello B*);
3. Patto di integrità (*Modello C*);
4. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*Modello E*);
5. Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (*Modello F*);
6. Dichiarazione Capacità economica e finanziaria (*Modello G*);
7. DGUE.

Una seconda busta virtuale "BUSTA B" – OFFERTA TECNICA e una terza busta virtuale "BUSTA C" – OFFERTA ECONOMICA.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore alla garanzia definitiva) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale A deve contenere:

1. Modello domanda di partecipazione (*Modello A*);
2. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo (*Modello B*);
3. Patto di integrità (*Modello C*);
4. Dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*Modello E*);
5. Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (*Modello F*);
6. Dichiarazione Capacità economica e finanziaria (*Modello G*);
7. DGUE.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - (1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - (2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - (3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato al presente disciplinare secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 14.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

1. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 a) del presente disciplinare;
2. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 b) del presente disciplinare;
3. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 d) del presente disciplinare;
4. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, sulla base del MODELLO B, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice sono riportati nel DGUE - Parte II – lettera B1, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il Patto di Integrità del Comune di Brandizzo Modello C;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16 aprile 2013), dal Codice recante le norme di comportamento per i dipendenti del Comune di Brandizzo e dal Codice disciplinare dipendenti CCNL 21.5.2018, reperibili sul sito internet <https://comune.brandizzo.to.it/it-amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinawwwre-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto.
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda

di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Sopralluogo

9. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
13. di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d'incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
16. di allegare dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
17. Ogni altra eventuale dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione alla presente gara.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Una seconda busta virtuale, denominata “**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**”, la quale dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

1. un progetto di gestione del servizio redatto nel rispetto delle indicazioni minime inderogabili di seguito indicate (saranno prese in considerazione ai fini della valutazione al massimo 5 pagine, formato A/4, carattere Arial 10, interlinea 1), suddiviso nelle seguenti parti:
 - Presentazione del concorrente;
 - Personale addetto al servizio;
 - Organizzazione dell'appalto;
 - Descrizione di macchinari, attrezzature e prodotti utilizzati nel servizio di pulizia;
 - Descrizione del sistema di autocontrollo;

- Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali, tenendo conto di quanto indicato nei CAM in vigore;
 - Servizi aggiuntivi.
2. elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 29 gennaio 2021.

L'elenco di cui al punto 2) contiene l'indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare, riconducibili alle categorie specificate nel D.M. 29 gennaio 2021.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Una terza busta virtuale, denominata **“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”**, contenente:

- il modello standard fornito da CONSIP nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, quanto segue:
 - o il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
 - o il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere.
 - o la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.
- il modello D nel quale deve essere indicata, a pena di esclusione, la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Si ribadisce che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento degli elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

In materia di soccorso istruttorio si applica l'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE $V(a)_i$
OFFERTA TECNICA	70	
a) Presentazione del concorrente: struttura organizzativa complessiva e struttura organizzativa e logistica proposta per l'appalto.	5	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \text{Punteggio concorrente} / \text{Punteggiomassimo}$
b) Personale addetto al servizio: professionalità e qualificazione degli operatori: numero complessivo dei lavoratori attualmente impiegati dal concorrente per servizi identici a quello oggetto di affidamento.	10	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \text{Punteggio concorrente} / \text{Punteggiomassimo}$
c) Organizzazione dell'appalto: • modalità operative concrete proposte per garantire le condizioni minime previste nel capitolato in maniera funzionale alle attività istituzionali del Comune di Brandizzo; • modalità di espletamento del servizio rispetto all'esigenza di creare il minor numero di interferenze possibili con il personale comunale; • descrizione delle mansioni giornaliere e/o periodiche di ciascuna addetto.	10	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \text{Punteggio concorrente} / \text{Punteggiomassimo}$

d) Macchinari, attrezzature e prodotti che il concorrente intende utilizzare per il servizio di pulizia (dovranno essere elencati e formeranno oggetto di valutazione esclusivamente macchinari, attrezzature e prodotti che il concorrente intende utilizzare per il presente servizio di pulizia e non la dotazione generale dell'operatore economico). Saranno considerati anche gli aspetti relativi alla qualità dei prodotti anche ecologica (ad esempio marchio Ecolabel Europeo) ed aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici degli eventuali macchinari impiegati.	10	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \frac{\text{Punteggio concorrente}}{\text{Punteggio massimo}}$
e) Descrizione del sistema di autocontrollo (rilevazione presenze, controllo della qualità del servizio) e di reportistica e modalità di condivisione con la stazione appaltante per garantire la corretta applicazione delle procedure di esecuzione del servizio, nonché la qualità delle operazioni rese. Dovranno essere indicati altresì i criteri adottati per la sostituzione del personale e per la formazione dello stesso. Dovranno inoltre essere indicate le modalità di rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con riferimento agli stabili nel quale il personale andrà ad operare.	10	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \frac{\text{Punteggio concorrente}}{\text{Punteggio massimo}}$
f) Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti ambientali tenendo conto di quanto indicato nei CAM in vigore: Contenimento degli impatti ambientali del servizio	10	Il coefficiente $V(a)_i$ è calcolato come segue: $V(a)_i = \frac{\text{Punteggio concorrente}}{\text{Punteggio massimo}}$
g) Servizi aggiuntivi		
g.1 "Pacchetto" ore di pulizie straordinarie gratuito	10	In base alla seguente formula: $V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$ Dove: $R(a)_i$ = valore offerto dal concorrente (a). R_{max} = valore dell'offerta più conveniente.

g.2 Ulteriori servizi aggiuntivi di utilità per l'Ente.	5	Sarà attribuito 1 punto per ogni servizio ritenuto valido dall'Ente fino ad un massimo di 5 punti $V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$ Dove: $R(a)_i$ = punteggio del concorrente (a). R_{max} = punteggio massimo previsto.
TOTALE PUNTI DISPONIBILI	70	

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno assegnati, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, in base alla seguente valutazione, determinata sulla base dei giudizi espressi da ogni singolo Commissario di gara:

Valutazione	Punteggio
Eccellente	100% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Ottimo	90% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Molto buono	80% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Buono	70% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Discreto	60% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Sufficiente	50% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Appena sufficiente	40% del punteggio massimo per ogni singolo elemento
Insufficiente	0% del punteggio massimo per ogni singolo elemento

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito come di seguito specificato:

	PUNTEGGIO MASSIMO	DETERMINAZIONE COEFFICIENTE $V(a)_i$
OFFERTA ECONOMICA	30	
Ribasso percentuale offerto rispetto all'importo complessivo a base d'asta soggetto a ribasso. Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere.	30	$V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$ Dove: $R(a)_i$ = valore offerto dal concorrente (a). R_{max} = valore offerta più conveniente.

Il **punteggio complessivo** di ogni concorrente, espresso in centesimi con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia maggiore o pari a 5 o minore di 5, sarà attribuito sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica.

$$C(a) = \sum (W_i \times V(a)_i)$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a).

Σ = sommatoria per ogni $i=1, \dots, n$, con n numero totale degli elementi dell'offerta.

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento i dell'offerta

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente (a) rispetto all'elemento (i), variabile tra 0 ed 1.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” sarà effettuata dal RUP nella prima seduta. In questa sede si potrà procedere all'eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14 ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi, nonché dell'adozione del relativo provvedimento a cura della stazione appaltante.

Le offerte tecnica ed economica saranno esaminate dalla Commissione, la cui nomina verrà effettuata nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Commissione potrà chiedere agli operatori economici concorrenti eventuali chiarimenti volti ad esplicitare aspetti delle offerte tecniche che non risultassero chiari e potrà inoltre procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni presentate.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciali avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.

Pertanto tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema FVOE e acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di gara.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta,

secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.1.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del

medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;

2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell'art. 95, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo classificato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, trattandosi di affidamento attraverso il mercato elettronico (MEPA).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato attraverso la procedura informatica prevista dalla piattaforma del M.E.P.A. ("documento di stipula").

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

23. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 29 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2021, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 267/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brandizzo, che il concorrente potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 011913.80.93 Indirizzo PEC: protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (SIMPLY – Dott. Enrico Capirone – Via Palestro, 45, 10015 Ivrea TO) con le seguenti modalità: E-mail: dpoisimply@pec.it; Telefono: 01251899500.